



LEGGE 20 gennaio 1963, n. 3 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 22 febbraio 1963).

Rilascio della carta di identità.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 gennaio 1963:

Art. 1.

La carta di identità costituisce mezzo di identificazione personale in genere.

Essa può essere rilasciata, nei modi previsti dalla presente legge, solo a coloro che siano conosciuti all'ufficio preposto al rilascio oppure siano in grado di farsi riconoscere mediante l'esibizione di altro idoneo documento, oppure dietro presentazione di due persone anch'esse conosciute o riconoscibili.

Art. 2.

La carta di identità è rilasciata dalla Direzione dei Servizi di Stato Civile, Anagrafe, Statistici ed Elettorali, su apposito libretto di cui il facsimile figura sotto l'allegato A) della presente legge. La carta di identità deve essere munita della firma del Segretario per gli Affari Interni.

Art. 3.

Possono ottenere la carta di identità i cittadini sammarinesi ed i forensi di età superiore ai 14 anni dopo averne fatta richiesta e dopo che l'ufficio preposto abbia eseguito gli accertamenti di cui all'art. 1, accertamenti che, in caso di dubbio o comunque ogni volta lo richieda la Direzione dei Servizi di Stato Civile, Anagrafe, Statistici ed Elettorali, possono essere eseguiti anche a cura della Gendarmeria.

I forensi potranno ottenere la carta di identità solo se scritti regolarmente nell'anagrafe della Repubblica.

I cittadini sammarinesi che non risultino iscritti nel registro di popolazione dovranno presentare il certificato di residenza di data non anteriore a due mesi, se iscritti all'anagrafe di Comune Italiano, o rendere dichiarazione giurata al Direttore dei Servizi di Stato Civile, Anagrafe, Statistici ed Elettorali, se residenti in altri Stati.

Art. 4.

La carta di identità deve contenere una fotografia recente del titolare, su fondo chiaro, in formato cm. 4x cm 5, a mezzo busto, senza cappello, nonchè la indicazione delle generalità, dei connotati e contrassegni salienti dell'intestatario.

Oltre i dati di cui sopra la carta di identità deve contenere: il numero progressivo dell'apposito registro, il timbro a secco e la firma delle Autorità che la rilasciano, la firma del titolare, al data del rilascio.

Art. 5.

La carta di indennità deve essere riempita in ogni sua parte. Da essa devono risultare, oltre l'effigie del titolare, il suo nome, cognome, paternità, maternità, data di nascita, luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, professione e residenza.

I dati suindicati dovranno corrispondere a quanto risulta nei registri e schedari dell'Ufficio di Stato Civile e Anagrafe.

Art. 6.

Unitamente alla carta di identità la Direzione dei Servizi di Stato Civile, Anagrafe, Statistici ed Elettorali compila due schede conformi al modello B), allegato alla presente legge. Una delle due schede viene trasmessa, entro 48 ore dal rilascio o dal rinnovo della carta di identità, al Comando della Gendarmeria che ne cura la conservazione in apposito schedario tenuto in ordine alfabetico.

Analogo schedario sarà tenuto sempre al corrente dalla Direzione dei Servizi di Stato Civile, Anagrafe, Statistici ed Elettorali.

A tale scopo, oltre alla fotografia da apporre sulla carta di identità, l'interessato dovrà fornire all'Ufficio competente altre due fotografie identiche alla prima.

Art. 7.

La carta di identità ha la durata di tre anni dal rilascio per il cittadino sammarinese, ha la durata di un anno per il forense. Alla scadenza essa può essere rinnovata a richiesta mediante sostituzione del libretto; deve essere rinnovata anche prima della scadenza ogni volta che il suo contenuto non sia piu' leggibile o comunque per usura od altro non sia permesso di identificare con sicurezza nelle sembianze o nelle generalità il titolare.

Per ottenere il rinnovo l'interessato deve presentare all'ufficio competente la carta scaduta o comunque quella che si intende rinnovare, pena il pagamento del doppio della tassa di cui all'articolo successivo.

Art. 8.

Il rilascio od il rinnovo della carta di identità sono soggetti ad una tassa fissa di L. 250 da corrisondersi mediante l'applicazione di marche da bollo.

Art. 9.

Tutte le carte di identità finora rilasciate dal Comando della Gendarmeria devono essere sostituite entro il 31 dicembre 1963. Dopo tale data non si riterranno piu' valide.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione ed abroga ogni norma ed uso contrario.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 febbraio 1963 - 1662 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Antonio Maria Morganti - Agostino Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI G. L. Berti

- tabella pag. 3 e 4 B.U. 1/1963 non inserita -